



CENTRO NAZIONALE PER IL VOLONTARIATO

Studi ricerche e collegamento fra le Associazioni

Statuto

Approvato nell'assemblea del 30/06/2018

Art. 1 – COSTITUZIONE

È costituita l'Associazione denominata "Centro Nazionale per il Volontariato - Studi, ricerche e collegamento fra le associazioni e i Gruppi ODV".

L'Associazione liberamente costituita al fine di svolgere attività nell'ambito delle previsioni di cui all'art. 5, c. 1, lett. d), h), i), m), v), w) e all'art. 41, c. 1 e c. 3 del D.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 "Codice del Terzo Settore" in assenza di scopo di lucro.

L'Associazione si configura come Rete associativa nazionale, ai sensi dell'art. 41, c. 2 del Codice.

Art. 2 – FINALITÀ

Il Centro persegue le seguenti finalità:

- a) offrire un "Forum" promosso ad iniziativa congiunta delle Pubbliche Istituzioni e del "Privato Sociale" per realizzare un organico collegamento fra le iniziative di solidarietà promosse dal volontariato al servizio di tutti i cittadini ed in particolare degli emarginati nonché tra esse e le strutture dello Stato a tutti i livelli e attuare servizi per le stesse;
- b) realizzare attività formative, di studi, ricerca, documentazione sulle attività del volontariato, promuovere scambi di esperienze fra associazioni di volontariato con la finalità di far crescere e qualificare l'attività medesima, nonché realizzare un collegamento fra la realtà sociali e le iniziative presenti nel Paese;
- c) promuovere iniziative con organismi nazionali di volontariato operanti in Europa e in altri continenti e partecipazione ai coordinamenti di settore;
- d) promuovere una maggiore conoscenza degli organismi di volontariato e privato sociale da parte dei cittadini, svolgendo un servizio di informazione alla popolazione e favorendo migliori rapporti tra i cittadini e gli organismi del volontariato.

Art. 3 - ATTIVITÀ E COMPITI DEL CENTRO

1) LA DOCUMENTAZIONE

a) Creazione di un Centro di documentazione specializzato, aperto al pubblico che attraverso opere italiane ed estere offra agli studiosi del fenomeno ed agli operatori di base un quadro costantemente aggiornato, a livello nazionale ed internazionale, della pubblicistica del settore anche con riferimento alla comunicazione e pubblicazione online delle fonti.

2) LA RICERCA

- b) realizzazione di ricerche per conto proprio e di terzi.
- c) Promozione attraverso rapporti con Centri di studio, Università, specialisti, organizzazioni italiane ed estere, di ricerche riguardanti l'azione volontaria ed i campi in cui si svolge la sua azione disinteressata.
- d) Promozione e pubblicazione di ricerche di particolare valore e di collane di libri specialistici.
- e) Partecipazione alle principali manifestazioni italiane ed estere; collegamento con gli organismi internazionali del settore impegnati nel campo della ricerca.
- f) Pubblicizzazione, attraverso mass-media, delle tematiche del volontariato.

3) PROMOZIONE DI ATTIVITÀ E COLLEGAMENTO TRA VOLONTARI

g) Favorire, nel pieno rispetto dell'autonomia e originalità delle singole realtà di azione volontaria, la nascita di iniziative che moltiplichino la reciproca conoscenza e apprezzamento, migliorino i comuni rapporti sia sul piano della formazione che della operatività, rafforzino l'unità degli intenti e il miglior impegno delle risorse,



CENTRO NAZIONALE PER IL VOLONTARIATO

Studi ricerche e collegamento fra le Associazioni

eliminano sovrapposizioni o concorrenze esistenti.

h) Realizzare Convegni di studi sul volontariato.

i) Favorire un'attività di consultazione permanente tra quanti sono interessati a collegarsi sia come singoli, sia come movimenti o come strutture locali - ai vari livelli.

j) Favorire ogni iniziativa volta a creare una più profonda intesa ed un diverso tipo di integrazione e collegamento fra pubbliche istituzioni e "privato - sociale" al fine di una migliore difesa dei cittadini dai fenomeni di emarginazione.

k) Programmare e realizzare attività e servizi per la formazione anche permanente dei volontari impegnati nelle organizzazioni di volontariato e per gli operatori sociali in genere.

Art. 4 – SOCI

Sono Soci ordinari: le Organizzazioni di Volontariato e gli Enti di Terzo Settore così come definiti dall'art. 4, c. 1 del Codice del Terzo Settore già soci del Centro alla data di entrata in vigore del presente Statuto.

Possono essere Soci ordinari: le Organizzazioni di Volontariato, gli Enti di Terzo Settore così come definiti dall'art. 4, c. 1 del Codice del Terzo Settore e i Soci di Diritto appartenenti alle medesime categorie, in persona del Legale Rappresentante o di persona delegata, che ne facciano richiesta, e si impegnino a pagare la quota annua associativa deliberata dal Consiglio Direttivo.

Sono stati Soci di Diritto del Centro: il Comune di Lucca, la Provincia di Lucca, la Regione Toscana, L'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia (ANCI), L'Unione delle Province d'Italia (UPI), il Centro Interregionale di Studi e Documentazione (CINSEDO), il Formez - Centro di Formazione e Studi, il Centro Studi della Caritas Italiana, il Mo.V.I., l'I.R.S.

Sono stati Soci Fondatori del Centro: Maria Eletta Martini, Giuseppe Bicocchi, Bruno Frediani, Maria Carmela Mazzarella.

Art. 5 – PARTECIPANTI [ARTICOLO INTERAMENTE NUOVO]

Sono Partecipanti: i soci del Centro alla data di entrata in vigore del presente Statuto che non possono essere Soci ordinari.

Possono essere Partecipanti: i Soci di Diritto e gli altri soggetti che non possono essere Soci ordinari e che ne facciano richiesta, in persona del Legale Rappresentante o di persona delegata, e si impegnino a pagare la quota annua deliberata dal Consiglio Direttivo. I soggetti che svolgono compiti volontari nell'interesse e per le finalità del Centro o che abbiano particolarmente meritato nella promozione del Volontariato.

I Partecipanti si riuniscono almeno una volta per eleggere i propri rappresentanti nel Comitato d'Indirizzo. Possono prendere parte all'Assemblea senza diritto di voto.

Art. 6 – AMMISSIONE

In deroga all'art. 23 del Codice del Terzo Settore, per l'ammissione in qualità di Socio ordinario e di Partecipante, gli aspiranti dovranno inoltrare apposita istanza al Consiglio Direttivo che è preposto a decidere salvo ratifica del Comitato di Indirizzo.

Il Consiglio Direttivo valuta le richieste di adesione sulla base della rispondenza alle disposizioni del presente Statuto ed in ottemperanza alle norme vigenti. In ogni caso, le Organizzazioni di Volontariato devono costituire almeno due terzi dei Soci ordinari.

Art. 7 – DECADENZA

La qualità di Socio si può perdere per:

1. dimissioni volontarie, da comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo;
2. comportamento del consociato che in qualunque modo danneggi moralmente o materialmente il



CENTRO NAZIONALE PER IL VOLONTARIATO

Studi ricerche e collegamento fra le Associazioni

- Centro;
3. l'inosservanza delle norme e dei principi derivanti dal presentestatuto;
 4. il non pagamento della quota annua associativa.

La decadenza della qualità di Socio è decisa dal Consiglio Direttivo salvo ratifica del Comitato d'Indirizzo.

Art. 8 - ORGANI SOCIALI

Sono Organi sociali del Centro:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Comitato di Indirizzo;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- L'Organo di Controllo.

La partecipazione agli Organi è gratuita, potrà tuttavia essere previsto il rimborso delle spese documentate. Fa eccezione quanto previsto all'art. 19 del presente Statuto.

Non possono essere rappresentanti legali, membri degli Organi Sociali o amministratori coloro che abbiano riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici.

Art. 9 - L'ASSEMBLEA

L'Assemblea è costituita da tutti i Soci.

L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente e si riunisce ordinariamente una volta all'anno, mediante comunicazione scritta 10 giorni prima di quello fissato per la convocazione.

Può essere convocata quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei Soci.

Alle sedute dell'Assemblea hanno diritto di intervenire tutti i Soci che sono in regola con il pagamento della quota annua di associazione, in persona del legale rappresentante o suo delegato.

Ogni Socio può delegare un altro a rappresentarlo in Assemblea, ma nessun Socio può avere più di cinque deleghe. La delega deve avere forma scritta e spetta al Direttore controllarne la regolarità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato di Indirizzo ed in caso di un suo impedimento o assenza dal Vice Presidente Anziano. *In mancanza è presieduta dal membro più anziano del Comitato d'Indirizzo intervenuto alla seduta.*

Per la validità delle delibere dell'Assemblea è necessario che sia presente in prima convocazione almeno la metà più uno dei Soci, mentre in seconda convocazione essa delibera validamente qualunque sia il numero di Soci presenti. La seconda convocazione può essere nello stesso giorno della prima.

La partecipazione all'Assemblea può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Tali modalità di voto sono previste da uno specifico regolamento che sarà predisposto dal Comitato d'Indirizzo.

Le delibere dell'Assemblea risultano approvate con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il verbale è redatto dal Direttore.

Ciascun socio può, con richiesta scritta al Direttore, prendere visione del libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea e dell'Organo di Controllo.

Art. 10 - ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA

All'Assemblea spetta:

- approvare il Bilancio Consuntivo;
- deliberare, su proposta del Comitato di Indirizzo, variazioni o modifiche del presente Statuto;



CENTRO NAZIONALE PER IL VOLONTARIATO

Studi ricerche e collegamento fra le Associazioni

- eleggere i Componenti il Comitato di Indirizzo;
- eleggere l'Organo di Controllo.

Art. 11 - COMITATO DI INDIRIZZO

Il Comitato di Indirizzo è composto dai Soci di Diritto e dai rappresentanti dei Soci ordinari e dei Partecipanti eletti in numero non superiore a 32 così ripartiti: almeno 1/4 in rappresentanza di Organizzazioni nazionali e regionali, fino a 2/4 in rappresentanza di Organizzazioni locali, fino ad 1/4 in rappresentanza di Partecipanti. Qualora l'Assemblea provveda all'elezione di un numero di componenti inferiore può delegare il Comitato di Indirizzo ad integrare la composizione del Comitato, nel rispetto delle quote sopra indicate.

I Soci partecipano al Comitato in persona del legale rappresentante o di suo delegato.

Il Comitato di Indirizzo è presieduto dal Presidente o in caso di un suo impedimento o assenza da uno dei Vice- Presidenti e si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Membri, e comunque almeno due volte all'anno.

Il Comitato dura in carica tre anni e resta in funzione fino all'insediamento dei nuovi eletti.

Le sedute del Comitato di Indirizzo sono valide quando interviene in prima convocazione la metà più uno dei membri, in seconda sono sempre valide purché regolarmente convocate. La partecipazione alle sedute può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Tali modalità di voto sono previste da uno specifico regolamento che sarà predisposto dal Comitato d'Indirizzo.

Ciascun membro può delegare un altro a rappresentarlo in Comitato, ma nessun membro può avere più di tre deleghe. La delega deve avere forma scritta e spetta al Direttore controllarne la regolarità. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Da componente del Comitato di Indirizzo si ~~decade~~ può decedere a seguito di tre assenze consecutive ingiustificate alle riunioni del Comitato.

Il Comitato può cooptare non più di altri 5 membri scelti per particolari meriti e competenze nel campo del volontariato e procede altresì alle sostituzioni dei membri a seguito di dimissioni o decadenza.

Ciascun membro può, con richiesta scritta al Direttore, prendere visione del libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato.

Art. 12 - ATTRIBUZIONI DEL COMITATO DI INDIRIZZO

Il Comitato delibera gli indirizzi e le direttive generali del Centro. Al Comitato spetta in particolare di:

- eleggere il Presidente ed i Vice Presidenti;
- eleggere i Membri del Consiglio Direttivo;
- predisporre il Bilancio consuntivo;
- redigere programmi e regolamenti interni di funzionamento del Centro;
- nominare il Direttore;
- nominare il Segretario Amministrativo;
- nominare i Membri del Comitato Scientifico;
- curare ed aggiornare il proprio libro delle adunanze e delle deliberazioni;
- trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico
- proporre le modifiche del presente Statuto.

Il Comitato può inoltre assumere in via di urgenza le decisioni spettanti all'Assemblea salvo ratifica dell'Assemblea alla prima riunione successiva.

Art. 13 - IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza legale e giudiziale, e dura in carica tutta la durata del Comitato di



CENTRO NAZIONALE PER IL VOLONTARIATO

Studi ricerche e collegamento fra le Associazioni

Indirizzo.

Spetta in particolare al Presidente, convocare e presiedere l'Assemblea, il Comitato di Indirizzo e il Consiglio Direttivo. Il Presidente, in caso di urgenza, può esercitare i poteri dei suddetti Organismi, salvo ratifica da parte di questi alla prima riunione.

In caso di assenza temporanea o impedimento, la firma sociale è assunta da un dei Vice-Presidenti che lo sostituiscono di diritto.

Il Presidente può delegare in via permanente o transitoria, parte dei propri compiti e poteri ai Vice-Presidenti e a Membri del Comitato di Indirizzo.

Art. 14 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione del Centro.

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dai Vice-Presidenti, dal Direttore, dal Segretario Amministrativo e da un massimo di dieci membri eletti dal Comitato di Indirizzo.

Il Consiglio Direttivo è responsabile della gestione ordinaria e straordinaria del Centro, e a lui spettano tutti gli adempimenti e competenze non attribuite agli altri organi.

Il Consiglio Direttivo collabora con il Presidente e può prendere di urgenza le decisioni di competenza del Comitato di Indirizzo, salvo ratifica del Comitato nella prima riunione successiva.

Cura e aggiorna il libro dei Soci e dei Partecipanti, il libro delle proprie adunanze e deliberazioni, il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.

Il Consiglio Direttivo può delegare competenze proprie o trattazione di affari specifici ad un Ufficio di Presidenza composto dal Presidente, dai Vice Presidenti, dal Direttore e dal Segretario Amministrativo.

Ogni membro può, con richiesta scritta al Direttore, prendere visione del libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato.

Art. 15 - IL DIRETTORE

Al Direttore spetta di curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea, del Comitato di Indirizzo e del Consiglio Direttivo, sovrintendere ai servizi e all'attività del Centro e assicurare lo svolgimento ordinario di tutte le sue funzioni. E' responsabile degli operatori e collaboratori del Centro.

Il Direttore partecipa inoltre alle sedute dell'Assemblea e del Comitato d'Indirizzo ed alle riunioni del Comitato Scientifico.

Art. 16 - IL COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato Scientifico è un organo di consulenza del Comitato di Indirizzo ed è composto da un numero di Membri, deciso dal Comitato di Indirizzo.

Può essere costituito per tutte le attività del Centro e/o per specifiche attività.

Art. 17 - CONSULTE E COORDINAMENTI DI SETTORE

Il Centro può promuovere coordinamenti relativi ai vari settori di volontariato e di privato sociale e costituire consulte di settore con particolare riferimento alle Regioni ed agli Enti Locali.



CENTRO NAZIONALE PER IL VOLONTARIATO

Studi ricerche e collegamento fra le Associazioni

Art. 18 - IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO

Il Segretario Amministrativo verifica ed assicura la rispondenza della gestione Amministrativa del Centro alle linee generali approvate dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario Amministrativo partecipa alle riunioni del Comitato di Indirizzo e dell'Assemblea dei Soci.

Art. 19 – L'ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo è monocratico ovvero composto da tre membri. Esso è eletto dall'Assemblea che ne decide la composizione.

Se in composizione collegiale, è presieduto da un Presidente nominato dall'Organo stesso tra i suoi componenti.

Dura in carica tre anni e può essere confermato. Alle eventuali surrogazioni si provvede da parte del Comitato d'Indirizzo non appena si verifica la vacanza ed i suoi nominati durano in carica fino alla scadenza del mandato dei Componenti da essi sostituiti, salva ratifica dell'Assemblea alla prima riunione utile.

Ai Componenti si applica l'articolo 2399 del codice civile.

I Componenti devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei Componenti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, D.Lgs. 117/2017.

I Componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Ai Componenti di cui al comma quinto può essere riconosciuto un emolumento per la funzione svolta.

L'Organo di Controllo cura e aggiorna il libro delle proprie adunanze e deliberazioni.

Art. 20 - RISORSE ECONOMICHE

Per l'adempimento dei suoi compiti il Centro potrà disporre delle seguenti entrate:

- quote annuali associative;
- ogni altro eventuale contributo o elargizione che ad esso pervenga da parte di soggetti pubblici o privati;
- beni mobili ed immobili che potranno essere acquisiti, a qualsiasi titolo, dal Centro stesso
- raccolta fondi;
- rimborso delle spese sostenute e documentate per prestazioni di ricerca, consulenza, assistenza, editoria e ogni altra attività di servizio a Soci ed a terzi erogati nell'ambito delle proprie attività di interesse generale;

attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali a queste, nei limiti previsti dalla legge.



CENTRO NAZIONALE PER IL VOLONTARIATO

Studi ricerche e collegamento fra le Associazioni

Art. 21 – BILANCIO

Il Bilancio è annuale e si riferisce all'esercizio sociale che inizia il 1° Gennaio e si chiude il 31 Dicembre dello stesso anno.

il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Esso è predisposto dal Comitato di Indirizzo e deve essere presentato all'Assemblea per l'approvazione il mese di Giugno successivo all'esercizio sociale.

Eventuali residui attivi o passivi dovranno essere inseriti nell'esercizio successivo.

Art. 22 – VOLONTARI E PERSONALE

Il funzionamento e le attività del Centro sono assicurate da personale volontario e/o personale comandato da Enti Pubblici e Privati, anche a seguito di convenzioni, nonché avvalendosi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari. A tal fine sono considerati volontari i membri degli Organi, i rappresentanti dei Soci e tutti coloro che per libera scelta svolgono attività di utilità per il Centro.

I contratti, gli incarichi ed i rapporti di lavoro sono approvati dal Consiglio Direttivo.

La qualità di volontari ed il trattamento economico e normativo dei dipendenti sono definiti nel rispetto di quanto previsto dal Codice del Terzo Settore.

Ai volontari del Centro potrà essere riconosciuto il rimborso delle sole spese documentate.

Art. 23 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art. 24 – RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme del vigente Codice del Terzo Settore e, per quanto compatibile, del Codice Civile.